

OBBLIGO ASSICURATIVO

Dal Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148" all'articolo 5 (in calce alla pagina) viene introdotto l'obbligo della polizza di Responsabilità Civile per tutti gli iscritti agli albi professionali.

Art. 5

(Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di

documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Quindi tutte le ostetriche iscritte agli albi professionali, che siano dipendenti, disoccupate o libere professioniste hanno l'obbligo di avere una assicurazione sulla Responsabilità Civile.

Il massimale varia a seconda del tipo di prestazioni erogate dalla singola ostetrica:

- le ostetriche che assistono i parti in casa, ad esempio, il massimale dovrebbe aggirarsi sul milione di euro e l'assicurazione dovrebbe comprendere anche la copertura penale (avvocato & Co.).

- le professioniste che si limitano (almeno all'inizio) ai corsi di accompagnamento alla nascita e alle consulenze in allattamento, il massimale può rimanere più basso.

Al fine di trovare la soluzione ottimale è necessario richiedere una serie di preventivi